

COMUNE DI MILAZZO

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI MILAZZO

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 2 - CONSISTENZA ORGANICA DEL COMUNE DI MILAZZO

ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 4 – NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 – CONSERVAZIONE DEI DATI E RESPONSABILITÀ

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

ART. 8 – DIVIETI

ART. 9 - SUBAPPALTO

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

ART. 11 - PAGAMENTI – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 12 - CAUZIONI: GARANZIA DEFINITIVA

ART. 13 -TRATTAMENTO DATI

ART. 14 -CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 15 - NORMA DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria così come definite dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori del Comune di Milazzo.

Sono oggetto dell'appalto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dall'art. 18 recante "Obbligo del Datore di Lavoro e del Dirigente" relativamente alla nomina del Medico Competente, dall'art. 25 sugli "Obblighi del Medico Competente" e dall'art. 41 sulla "Sorveglianza sanitaria" dei lavoratori, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente all'esecuzione di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa ed alla verifica dello stato di salute dei lavoratori.

Per lo svolgimento del servizio, l'Affidatario dovrà prevedere:

- un Medico Competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
- una struttura sanitaria sita nella Città di Milazzo e/o l'utilizzo di unità mobili attrezzate, per l'esecuzione degli accertamenti e delle visite mediche periodiche e specialistiche;

Gli accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa includono esami clinici, biologici e strumentali che saranno stabiliti dal Medico Competente.

Gli accertamenti comprendono anche gli eventuali ed ulteriori accertamenti aggiuntivi richiesti dal Medico Competente.

L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione degli accertamenti sanitari devono essere garantiti con mezzi a cura ed a completo carico dell'Affidatario.

Oltre le visite mediche periodiche, sono comprese nell'attività del servizio le seguenti prestazioni:

- a) Visite specialistiche ed accertamenti (di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio), preventivi e periodici prescritti o richiesti dal Medico Competente ai fini del rilascio del giudizio di idoneità alla mansione, la cui tipologia e periodicità è variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata quali :

Controllo oculistico per VDT

Spirometria

Esame audiometrico

Visita cardiologica

E.C.G.;

Esami ematochimici (emocromo completo, glicemia, GOT.GPT, gamma GT, creatinemia, alcolemia, etc..);

Per lo svolgimento di tutte le superiori attività è consentito all'Affidatario l'utilizzo di unità mobili attrezzate;

b) utilizzo di proprio sistema informatico per la gestione delle cartelle sanitarie, delle visite mediche preventive e periodiche e degli accertamenti specialistici;

c) redazione/revisione del Piano di sorveglianza sanitaria che deve riportare la periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) aggiornamento dell'elenco del personale soggetto a sorveglianza sanitaria sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Amministrazione.

Le cartelle sanitarie, le visite mediche preventive e periodiche e gli accertamenti specialistici dovranno a conclusione del contratto essere restituiti a questa Amministrazione senza alcun onere e in formato leggibile e compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e dei software di gestione della sorveglianza sanitaria reperibili sul libero mercato tale da consentire il trasferimento dei dati sia all'Amministrazione sia ad altra eventuale società per la successiva gestione.

ART. 2 CONSISTENZA ORGANICA DEL COMUNE DI MILAZZO

L'organico dei dipendenti dell'Ente alla data del 1° dicembre 2024 conta 269 unità, compresi i Dirigenti ed il Segretario Generale, di cui:

- n. 212 amministrativi di cui n. 3 VDT > 20 H
- n. 8 in servizio presso l'asilo nido
- n. 6 assistenti sociali
- n. 19 operai di cui n. 7 giardinieri
- n. 30 agenti di Polizia Locale

oltre n. 26 Operatori Volontari di Protezione Civile

salvo diversa collocazione a seguito di successivo ordine di servizio.

ART. 3 IMPORTO COMPLESSIVO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo a base d'asta, stimato per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato è stato determinato, sulla base delle quantità presunte, analizzando la spesa sostenuta per l'attività del Medico competente e per l'esecuzione di esami specialistici ed analisi ematochimiche, relativa agli

anni precedenti, in euro 30.000,00 (trentamila,00) esente ex art. 10, comma 18, DPR 633/72, e oneri della sicurezza pari a zero, ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 3 del 05.03.2008.

Il servizio avrà inizio dalla data della stipula ed avrà durata annuale.

ART. 4 NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

Il Datore di Lavoro nominerà il Medico Competente che l'affidatario indicherà prima della stipulazione del contratto.

L'Affidatario dovrà pertanto provvedere alla pre-selezione delle figure idonee a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare all'Amministrazione Contraente, fornendo una rosa di almeno tre nominativi da proporre all'Amministrazione Contraente tra cui il Datore di Lavoro potrà scegliere e designare il Medico Competente necessario all'espletamento del servizio nel periodo considerato. Il professionista incaricato dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.Lgs.81/2008 e s.m.i ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.

Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dall'Affidatario e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere dell'Affidatario provvedere ad una ulteriore preselezione.

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del medico competente, nominato dal Datore di Lavoro, salvo sostituzioni temporanee per impedimenti derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni.

Tale sostituto deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il medico competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi sopra citati, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

In caso di impedimento definitivo del medico competente designato, Il Datore di Lavoro procederà ad una nuova nomina.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario, ai fini del corretto svolgimento del servizio, dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e seguire le istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

L'Affidatario fornirà, entro 5 giorni dalla formalizzazione dell'aggiudicazione, i nominativi ed i recapiti del responsabile della prestazione e dei collaboratori, utili al rapido contatto in caso di necessità da parte dell'Amministrazione.

Fornirà altresì un numero telefonico attraverso il quale il Datore di Lavoro potrà rivolgersi direttamente al Medico Competente in caso di necessità.

L'Affidatario dovrà stabilire l'opportuno coordinamento con l'Amministrazione in relazione allo svolgimento delle attività di seguito descritte:

- gestione dell'organizzazione necessaria ai fini delle convocazioni dei lavoratori per le visite periodiche e specialistiche, degli esami clinici, di laboratorio e/o strumentali;
- la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica dovrà essere consegnata al lavoratore per iscritto.
- trasmissione al Datore di Lavoro e al dipendente dei giudizi di idoneità in formato cartaceo e/o digitale.

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nell'esecuzione degli accertamenti, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale.

ART. 6 - CONSERVAZIONE DEI DATI E RESPONSABILITÀ

I dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria, dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali informatizzate comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata. La custodia delle cartelle, durante il periodo d'esecuzione delle visite, è affidata all'Affidatario che deve provvedere alla loro conservazione in un luogo sicuro e riservato concordato con l'Amministrazione, secondo le disposizioni normative in merito.

Il Medico Competente è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico. Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso all'Amministrazione, ma rimangono a carico del Medico Competente in solido con l'Affidatario che lo ha individuato.

L'Affidatario si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, l'Affidatario si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non

rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Sono, altresì, a carico dell'Affidatario:

ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni;
tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti all'espletamento del servizio nonché gli oneri assicurativi per rischi, infortuni responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Affidatario stesso, di terzi e dell'Amministrazione;

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e ss.mm.ii, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milazzo.

ART. 8 – DIVIETI

E' fatto espresso divieto all'Affidatario di:

- sospendere l'esecuzione dei servizi, anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- cedere il contratto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto;

L'inosservanza dei divieti di cui ai periodi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'operatore economico.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Amministrazione tramite il Servizio di Sorveglianza sanitaria, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna a:

- trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica del personale;

- comunicare al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- informare in anticipo i propri dipendenti del calendario/convocazioni delle visite mediche e degli eventuali accertamenti sanitari;
- comunicare al personale sottoposto a visita il risultato delle visite mediche, qualora il giudizio di idoneità non venga rilasciato al lavoratore direttamente a conclusione della visita medica;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;

ART. 11 - PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti avverranno sul conto dedicato dell'Affidatario. L'importo che l'Amministrazione corrisponderà all'Affidatario sarà liquidato, a seguito di emissione di fattura elettronica da parte della ditta, in due rate: la prima entro il primo mese dall'avvio del servizio e la seconda alla conclusione delle attività contrattuali.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica intestata al Comune di Milazzo - Servizio Risorse Umane, riportando il Cig unitamente a tutti i dati richiesti dall'ufficio stesso, pena la restituzione alla Ditta delle fatture incomplete;

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dal ricevimento, nel rispetto del decreto legislativo 192/2012 e comunque, non prima che sia stata effettuata, con esito positivo, la verifica del DURC;

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm.ii. l'Affidatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge;

l'Affidatario si obbliga altresì, a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

ART. 12 - CAUZIONI: GARANZIA DEFINITIVA

Si specifica che, considerata la particolarità e peculiarità del servizio oggetto della procedura in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 e, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 117 comma 14 prevede l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva in quanto l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità;

ART. 13 -TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento del servizio e per la stipula del contratto.

ART. 14 -CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito dell'esito positivo delle verifiche d'ufficio sulla documentazione e sulle dichiarazioni richieste e che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

ART. 15 - NORMA DI RINVIO

Per le varie formalità non specificate nel presente atto e per tutte le modalità dell'affidamento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie è competente a giudicare il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.